

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1817-*quinquies*

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 4 ottobre 2007 – dell'articolo 10, comma 1, lettera *n*), del

DISEGNO DI LEGGE N. 1817

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007

Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 690 è inserito il seguente:

«690-bis. Al fine di individuare un meccanismo di riequilibrio del comparto degli enti locali in merito allo *stock* di debito e alla sua sostenibilità è istituita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una commissione, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, composta da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, dell'ISTAT, della Banca d'Italia, dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM».